

## **Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Belluno**

**adotta il seguente**

### **REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA (approvato il 22.12.2008 e successive modifiche del 24/03/2010, 02/04/2013 e 14/01/2014)**

#### **Art. 1**

##### **Scopo del Regolamento attuativo**

- 1) Scopo di questo Regolamento Attuativo è disciplinare l'attività di formazione professionale continua per gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con particolare riguardo alle attribuzioni proprie del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Belluno (nel prosieguo "l'Ordine"), tenendo conto in particolare di quanto previsto:
  - 1.a) dall'art. 12, co. 1, lett. r), del d.lgs. 28.06.2005, n. 139, secondo cui il Consiglio dell'Ordine "*promuove, organizza e regola la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi*";
  - 1.b) dalla circolare n. 4 del 31 gennaio 2008 emessa dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (nel prosieguo "la Circolare") e dai relativi allegati (tenendo conto delle modifiche rese note con la Informativa n. 64 del 6 novembre 2008);
  - 1.c) dall'art. 29, co. 1, lett. d), e), m) e p), del d.lgs. n. 139/2005, secondo le quali il Consiglio Nazionale, rispettivamente, "*coordina e promuove l'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale*", "*vigila sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine*", "*valuta e approva i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali*", "*esercita la potestà regolamentare in materia di organizzazione*".
- 2) Il presente Regolamento per la formazione professionale continua dell'Ordine di Belluno è articolato per integrarsi in maniera armonica e coordinata con il Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale e tiene conto dello schema contenuto nelle Linee Guida per la redazione del Regolamento per la formazione professionale continua dell'Ordine territoriale.

#### **Art. 2**

##### **Definizione e obiettivi della formazione professionale continua**

- 1) La formazione professionale continua (FPC):
  - a) è attività obbligatoria di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio dell'attività professionale degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Non sostituisce, ma completa lo studio e l'approfondimento individuale che sono i presupposti per l'esercizio dell'attività professionale;
  - b) è diretta al miglioramento e al perfezionamento professionale, ai sensi dell'art. 29, co.

- 1, lett. d), del d.lgs. n. 139/2005. Il suo svolgimento è uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale;
- c) è svolta nell'interesse dei destinatari della prestazione professionale degli iscritti all'albo e a garanzia dell'interesse pubblico;
  - d) è volta ad assicurare e garantire che gli iscritti all'albo mantengano, approfondiscano ed estendano la propria competenza tecnica e professionale.

### **Art. 3**

#### **Attività di formazione professionale continua**

- 1) Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al successivo art. 5, costituiscono attività formative, anche se svolte all'estero, quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto le materie di cui al comma successivo:
  - a) partecipazione ad eventi formativi, quali convegni, seminari, corsi, master ed eventi similari, nonché svolgimento di attività di formazione a distanza, inclusi nei programmi formativi degli Ordini territoriali di cui all'art. 29, co. 1, lett. m), del d.lgs. 139/2005;
  - b) partecipazione ad eventi formativi, nonché svolgimento di attività di formazione a distanza, direttamente accreditati dal Consiglio Nazionale, nell'ambito dei poteri di coordinamento e promozione dell'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale, di cui all'art. 29, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 139/2005;
  - c) svolgimento di altre attività formative particolari, indicate all'art. 7 del presente Regolamento.
- 2) Le attività formative devono avere ad oggetto le materie inerenti all'attività professionale del dottore commercialista ed esperto contabile. In particolare, le attività formative devono riguardare le materie finanziarie ed economico-aziendali, le materie giuridiche – tra cui il diritto civile, commerciale e fallimentare, amministrativo, tributario, penale, processuale civile e penale –, le attività professionali riservate e quelle soggette a particolari regolamentazioni; devono avere altresì ad oggetto le norme dell'ordinamento e della deontologia professionale, nonché le procedure applicative connesse allo svolgimento dell'attività professionale, con particolare riguardo all'applicazione delle nuove tecnologie e alla gestione degli studi professionali. In ogni caso, le materie trattate nelle attività formative dovranno tassativamente essere comprese tra quelle indicate nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative specificamente predisposto ed aggiornato dal Consiglio Nazionale.

### **Art. 4**

#### **Periodo formativo**

- 1) Il periodo di formazione professionale continua è triennale. I trienni formativi sono fissi a decorrere dal 1° gennaio 2008 e costituiscono il riferimento temporale per tutti gli iscritti, ivi compresi coloro i quali si iscrivono nel secondo o nel terzo anno di un triennio.
- 2) Per i nuovi iscritti all'Albo, per coloro che passano dall'Elenco Speciale all'Albo e per coloro che, pur essendo iscritti all'Albo, cessano dalla condizione di non esercenti l'attività professionale, l'obbligo formativo ha inizio dall'anno successivo all'iscrizione all'Albo, al passaggio all'Albo, ovvero alla cessazione della condizione di non esercente attività professionale, con conseguente riduzione del numero di crediti triennale. Nell'ipotesi di reinscrizione l'obbligo formativo inizia dalla data di ricevimento della comunicazione della delibera di accettazione della domanda ed è calcolato pro quota in dodicesimi.
- 3) L'anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

### **Art. 5**

#### **Obbligo della formazione professionale continua e impegno minimo**

- 1) Lo svolgimento della formazione professionale continua è obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti negli albi tenuti dagli Ordini territoriali ai sensi degli artt. 12, co. 1, lett. r) e 29,

- co. 1, lett. m), del d.lgs. n. 139/2005.
- 2) Per l'assolvimento dell'obbligo di formazione l'iscritto all'albo è tenuto a:
    - a) acquisire 90 crediti formativi professionali in ciascun triennio formativo, con un minimo di 20 crediti annuali di cui almeno 3 crediti annuali derivanti da attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, le tariffe e l'organizzazione dello studio professionale; tramite le attività di formazione a distanza gli iscritti possono acquisire un massimo di 15 crediti formativi annuali, ad eccezione delle iscritte le quali, nei primi due anni successivi al parto, hanno facoltà di acquisire fino a 30 crediti formativi annuali mediante attività di formazione a distanza;
    - b) verificare l'assolvimento dell'obbligo formativo annuale tramite accesso alla banca dati del portale della formazione o di altro strumento in uso;
    - c) documentare l'attività di formazione eventualmente non risultante dal portale di cui alla precedente lettera b), raccogliendo idonee attestazioni anche consistenti in dichiarazioni sostitutive di certificazione, da esibire all'Ordine, entro il mese di febbraio di ciascun anno, con riferimento all'attività formativa svolta nell'anno solare precedente.
  - 3) Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 20 crediti, quelli eccedenti possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l'obbligo formativo triennale, ma non possono sostituire i 20 crediti formativi minimi da conseguire nel corso di ciascun anno formativo.
  - 4) In nessun caso è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio i crediti maturati nei trienni precedenti.
  - 5) L'iscritto all'albo sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto delle presenti norme, le attività formative da svolgere ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al comma 1.
  - 6) Per l'acquisizione dei crediti di cui al comma 2, l'iscritto può partecipare alle attività formative comprese nei programmi predisposti da qualsiasi Ordine territoriale e approvati dal Consiglio Nazionale, nonché alle attività formative direttamente accreditate dal Consiglio Nazionale, nell'ambito dei poteri di coordinamento e promozione dell'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale, di cui all'art. 29, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 139/2005.  
Il Consiglio ha facoltà di riconoscere a fine triennio un massimo di 10 crediti annui derivanti da partecipazione ad eventi non accreditati purché riguardino argomenti di approfondimento professionale rientranti nell'elenco delle materie oggetto delle attività formative redatto dal Consiglio Nazionale.
  - 7) Qualora un iscritto sia sospeso dall'esercizio della professione, in forza di un provvedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 52 e seguenti del d.lgs. n. 139/2005, l'obbligo deontologico della formazione professionale, nel periodo di sospensione, non subisce alcuna riduzione rispetto a quanto previsto dal presente Regolamento Attuativo.

## **Art. 6** **Attribuzioni e compiti dell'Ordine**

- 1) La formazione professionale continua degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili rientra nell'attività istituzionale dell'Ordine, ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. r) del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139. L'Ordine è ente formatore, regola il processo formativo e vigila sull'assolvimento dell'obbligo da parte dei propri iscritti.
- 2) In particolare l'Ordine:
  - a) promuove, operando anche di concerto con altri Ordini territoriali, adeguate offerte di attività formative, predisponendo i relativi programmi, che invia al Consiglio Nazionale;
  - b) allo scopo di consentire lo svolgimento dell'attività di valutazione dei programmi, trasmette al Consiglio Nazionale copia del proprio Regolamento per la formazione professionale continua e di ogni successiva modifica ed integrazione;
  - c) favorisce lo svolgimento gratuito della formazione professionale, utilizzando risorse proprie e quelle eventuali ottenibili da sovvenzioni erogate per la formazione professionale da enti finanziatori, impegnandosi a prevedere per ciascun anno formativo quanti più eventi formativi gratuiti possibili;
  - d) regola le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione alle attività formative or-

- ganizzate dall'ordine medesimo;
- e) verifica, nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni, l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale e, a tal fine, può chiedere agli iscritti l'esibizione della documentazione relativa all'attività formativa svolta.
- 3) Anche quando le attività formative siano organizzate o sviluppate da organismi terzi, l'Ordine è altresì responsabile dei contenuti delle medesime nonché del controllo dell'effettiva partecipazione dei propri iscritti alle attività formative nell'ambito del progetto di formazione professionale continua ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. r) del d.lgs. n. 139/2005.
- 4) L'inosservanza dell'obbligo formativo è valutata dall'Ordine al termine del triennio formativo, ai sensi degli artt. 49 e seguenti del d.lgs. n. 139/2005, con avvio dell'azione tendente ad accertare i motivi che hanno originato l'inosservanza. Al termine della fase istruttoria preliminare, l'Ordine, nel caso ne ricorrano gli estremi, delibera l'apertura di un procedimento disciplinare, nel rispetto del Regolamento vigente dei procedimenti disciplinari.

### **Art. 7** **Crediti formativi professionali**

- 1) Il credito formativo professionale (CFP) è l'unità di misura per la valutazione dell'impegno richiesto per l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua. L'attribuzione dei crediti è prevalentemente basata sulla durata dell'attività ed è orientata all'adozione del parametro 1 ora = 1 credito formativo professionale.
- 2) Per la partecipazione agli eventi formativi ed alle attività formative a distanza, verranno riconosciuti all'iscritto i crediti formativi professionali attribuiti dal Consiglio Nazionale secondo il Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale, sulla base di quanto effettivamente maturato dall'iscritto.
- 3) Alle attività formative particolari di cui all'art. 3, co. 1, lett. c), i crediti formativi sono attribuiti secondo i criteri riportati nella seguente tabella:

<b>Attività formative particolari</b>	<b>Crediti attribuiti</b>	<b>Limiti massimi annuali</b>
Relazioni in convegni, seminari, corsi e master approvati dal Consiglio Nazionale	1 ora = 3 crediti	max 15
Relazioni nelle scuole e nei corsi di formazione per praticanti	1 ora = 3 crediti	max 15
Pubblicazioni di natura tecnico-professionale su argomenti compresi nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative	1 credito ogni 5 cartelle di 1.500 battute ciascuna	max 10
Docenze annuali presso istituti universitari ed enti equiparati nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative	10 crediti	max 15
Docenze annuali presso istituti tecnici ed enti equiparati nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative	4 crediti	max 4
Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile e per l'esame per l'iscrizione al registro dei revisori contabili	5 crediti	max 5
Partecipazione alle commissioni di studio e gruppi di lavoro del Consiglio Nazionale e degli Ordini territoriali	1 riunione = 1 credito	max 10
Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi nazionali e internazionali cui aderisce il Consiglio Nazionale	1 riunione = 2 crediti	max 10
Partecipazione alle commissioni parlamentari o ministeriali aventi ad oggetto lo studio di argomenti compresi nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative	1 riunione = 1 credito	max 10
Superamento di esami in corsi universitari nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative; gli esami suddetti devono attribuire crediti formativi universitari	il numero di CFP è pari al numero di crediti formativi universitari attribuiti all'esame	max 10

- 4) Affinché siano idonee ad attribuire crediti formativi, le attività di formazione a distanza di cui

all'art. 3, co. 1, lett. a), devono essere specificatamente inserite nei programmi predisposti dall'Ordine ed inviati al Consiglio Nazionale per l'approvazione. Relativamente a tali attività formative, l'Ordine deve indicare tutte le informazioni richieste dal Consiglio Nazionale in conformità alle Norme di attuazione sull'applicazione delle tecnologie di e-learning alle attività formative, di cui all'art. 6, co. 2, lett. b) del Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale, illustrando altresì le modalità di controllo dell'effettiva partecipazione dell'iscritto all'attività formativa, la cui responsabilità compete all'Ordine di appartenenza dell'iscritto.

- 5) Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nel caso di attività di formazione a distanza organizzate ed erogate dal Consiglio Nazionale, ovvero da esso direttamente accreditate, che si considerano automaticamente accreditate.
- 6) Per gli eventi di cui l'Ordine chiede l'accREDITAMENTO è necessario indicare:
  - a) la tipologia degli eventi formativi;
  - b) gli argomenti oggetto di trattazione degli eventi formativi da individuare tra quelli inclusi nell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi;
  - c) la durata effettiva di trattazione degli argomenti, espressa in ore o frazioni di ore;
  - d) le date previste di svolgimento degli eventi;
  - e) altre informazioni ritenute utili, tra le quali, ove possibile, l'indicazione e la qualifica dei relatori.
- 7) La partecipazione all'assemblea generale per l'approvazione del bilancio – evento previsto nell'Ordinamento della professione di dottore commercialista e inerente alla macroarea A.1 dell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi – attribuisce agli iscritti 2 crediti formativi. I relatori all'assemblea annuale per l'approvazione del bilancio non acquisiscono crediti formativi in qualità di relatori, in quanto tale attività non rientra tra le attività formative particolari.

## **Art. 8 Esenzioni**

- 1) L'iscritto può essere esentato dallo svolgimento della formazione professionale continua nei seguenti casi:
  - a) maternità/paternità o gravidanza;
  - b) servizio militare volontario e civile volontario, malattia grave, infortunio, assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi;
  - c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.E' rimessa all'Ordine la valutazione di esenzione dall'assolvimento dell'obbligo formativo per gli iscritti che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno d'età, purché abbiano almeno maturato almeno venticinque anni di iscrizione all'Albo di un Ordine locale. L'esenzione va richiesta con specifica istanza dell'iscritto.
- 2) Gli iscritti nell'elenco speciale e coloro che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua.
- 3) I crediti formativi comunque acquisiti durante il periodo per il quale l'iscritto è esentato dall'obbligo formativo non possono essere computati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo. Comunque, l'Ordine potrà valutare positivamente, per altre finalità (comunicazioni al Tribunale, annotazioni nell'albo, ecc.), l'acquisizione di crediti formativi da parte dell'iscritto nel periodo in cui è esentato dall'obbligo.
- 4) L'esenzione per maternità/paternità o gravidanza comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio formativo nella misura di 30 crediti per ciascuna maternità/paternità che abbia avuto luogo nel triennio di riferimento. Nel caso di maternità/paternità avvenute nell'ultimo anno del triennio formativo resta salva la facoltà di riportare tutto o parte dei trenta crediti al triennio successivo, previa apposita richiesta all'Ordine.
- 5) L'esenzione per le ipotesi contemplate dal precedente comma 1, lett. b), comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio formativo in misura proporzionale al periodo di effettiva interruzione dell'attività professionale.
- 6) E' rimessa all'Ordine la valutazione e la decisione discrezionale dei casi particolari d'impedimento derivanti da cause di forza maggiore contemplati dal precedente comma 1, lett. c).

- 7) Al fine di esentare dall'assolvimento dell'obbligo formativo coloro che, non esercitando neanche occasionalmente la professione, ne avanzino richiesta, l'Ordine può effettuare la propria attività di verifica in base a una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di trovarsi congiuntamente nelle tre sottoindicate situazioni:
  - a) non essere in possesso di partita Iva, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione;
  - b) non essere iscritto alle Casse Nazionali di Previdenza ed Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
  - c) non esercitare l'attività o le funzioni professionali, neanche occasionalmente e in qualsiasi forma.
- 8) La richiesta di esonero per mancato esercizio della professione deve essere presentata alla segreteria dell'Ordine e l'esonero ha efficacia dalla delibera del Consiglio dell'Ordine. L'iscritto che inizi e/o riprenda l'esercizio della professione deve comunicare – entro 30 giorni – tale fatto alla segreteria dell'Ordine.

### **Art. 9**

#### **Attuazione dei programmi**

- 1) L'Ordine, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 6, realizza – anche di concerto con altri Ordini – il proprio programma formativo, presentato al Consiglio Nazionale e da questo approvato, con le modalità ritenute meglio rispondenti alle esigenze di formazione dei propri iscritti.
- 2) L'Ordine realizza il proprio programma formativo, anche di concerto con altri Ordini, avvalendosi di strutture e mezzi propri o della categoria, ovvero conferendo apposito incarico a soggetti terzi. Il soggetto incaricato dall'Ordine svolge, nella circoscrizione di quest'ultimo, le singole attività formative e opera sotto la direzione, il controllo e la responsabilità dell'Ordine stesso. In nessun caso tale soggetto può avvalersi della qualifica di ente accreditato per la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, poiché esso esegue un incarico nei limiti e con l'osservanza delle condizioni stabilite dall'Ordine che lo ha incaricato.

### **Art. 10**

#### **Iscrizione e frequenza agli eventi formativi partecipativi**

- 1) L'Ordine riconosce i crediti formativi agli iscritti all'albo che partecipano agli eventi e svolgono le altre attività formative di cui all'art. 3, co. 1, lett. a) e b). Alle attività formative particolari di cui all'art.3, co. 1, lett. c), l'Ordine attribuisce i crediti formativi secondo i criteri indicati all'art.7.
- 2) Al fine di ottenere il riconoscimento e l'attribuzione dei crediti formativi, non già conosciuti dall'Ordine, gli iscritti producono la documentazione dell'attività formativa svolta, anche mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
- 3) L'iscritto può indicare di aver assolto l'obbligo della formazione professionale continua in tutte le forme di comunicazione del proprio studio professionale rivolte ai clienti e al pubblico (corrispondenza, sito Internet, targa, biglietti da visita, etc.).
- 4) L'accertamento del mancato assolvimento dell'obbligo di formazione nel triennio, nelle modalità qui regolamentate, può comportare l'apertura del procedimento disciplinare in capo all'iscritto secondo il disposto di cui all'art.6, comma 4.
- 5) Il dato personale relativo all'avvenuto o al mancato assolvimento dell'obbligo formativo del singolo iscritto è pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del D. Lgs. n.196/2003. L'Ordine può stabilire le modalità di diffusione di tale dato.

### **Art. 11**

#### **Controllo dell'Ordine**

- 1) La presenza degli iscritti agli eventi formativi è verificata dall'Ordine mediante metodi di rilevazione elettronica, ovvero mediante la rilevazione di firme di entrata e di uscita degli iscritti stessi, ovvero mediante altri metodi di volta in volta adottati.
- 2) E' cura dell'Ordine rendere disponibili agli iscritti agli albi tenuti da altri Ordini le attestazioni di frequenza recanti il numero dei crediti attribuiti.
- 3) Per gli eventi formativi organizzati a distanza mediante l'utilizzo di internet o altre tecnologie di comunicazione e trasmissione dati simultanee e interattive (e-learning), la rilevazione delle presenze e il riconoscimento al partecipante dei crediti formativi avverrà in conformità alle procedure descritte nel documento emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili disponibile sulla sezione del sito internet dedicata alla FPC.

#### **Art. 12**

#### **Vigilanza dell'Ordine e valutazione delle inadempienze**

- 1) Gli iscritti sono tenuti a conservare la documentazione comprovante il diritto al riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività formative svolte presso altri Ordini ed a quelle particolari di cui al precedente art. 7.3 per l'esibizione a qualunque richiesta dell'Ordine sino alla scadenza del termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione disciplinare.
- 2) L'Ordine verifica l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale da parte degli iscritti. Tale verifica è svolta per ciascun anno formativo, anche a campione, con riferimento al numero minimo annuale di crediti formativi ed al termine di ogni triennio, con riferimento al numero minimo triennale di crediti formativi.
- 3) La verifica da parte dell'Ordine dell'assolvimento dell'obbligo formativo è svolta con le seguenti modalità:
  - a) entro la fine di aprile di ciascun anno formativo l'Ordine verifica – sulla base della documentazione ricevuta e di quella in suo possesso – l'ammontare dei crediti conseguiti da ciascun iscritto. Di tale verifica viene data informativa agli iscritti che ne facciano richiesta alla Segreteria dell'Ordine. L'Ordine richiede, per gli iscritti che non risultino in regola, sulla base dei dati in possesso dell'Ordine medesimo, con l'obbligo di formazione professionale continua, la documentazione completa relativa all'attività formativa effettivamente svolta nell'anno precedente o attestante casi di impedimento, derivanti da causa di forza maggiore;
  - b) entro il 31 ottobre dell'anno successivo al termine del periodo formativo (triennio) l'Ordine deve predisporre per ogni iscritto un riepilogo totale dei crediti formativi conseguiti con dettaglio anno per anno.

#### **Art. 13**

#### **Rinvio**

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento Attuativo, si rinvia alla Circolare ed ai relativi allegati.

#### **Art. 14**

#### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine e si applica a tutte le attività di formazione svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'obbligo formativo prescritto dal d.lgs. n. 139/2005 (1° gennaio 2008).